

Comune di Crevalcore
Provincia di Bologna

Statuto Comunale

(modifiche e integrazioni ex lege n.265/99)

indice

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CREVALCORE
(Provincia di Bologna)

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 giugno 1991 con deliberazione n.79

- Modificato con deliberazione n.165 del 29 ottobre 1991

Controllato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29 novembre 1991 prot.19191/91

- Modificato con deliberazione n. 62 del 23 aprile 1992
controllata dal CO.RE.CO nella seduta del 20 maggio 1992
prot. 5851

- Modificato con deliberazione n. 76 del 27 luglio 1993 e
ulteriormente

modificato con deliberazione n. 113 del 23 novembre 1993
controllate dal CO.RE.CO in data 16 dicembre 1993
prot. 47385/31547

Compreso l'allegato B)

ulteriormente modificato ed integrato con deliberazioni n.21 del 26 febbraio 1999, n. 45 del 20 aprile 1999 e n. 100 del 18 novembre 1999 controllate dal CO.RE.CO. nelle sedute in data 3 marzo 1999 prot. 99/001657, in data 28 aprile 1999 prot. 99/001857 e, da ultimo, a seguito dell'adeguamento alla l. n. 265/99, in data 24/11/99 prot. n. 99/009796.

- Modificato con deliberazione n. 29 del 23 maggio 2003

IL SINDACO

Novello Lodi

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Albano

Titolo I - Disposizioni generali

artt. 1 - 6

- Art. 1 Comune
- Art. 2 Stemma, gonfalone
- Art. 3 Territorio
- Art. 4 Funzioni del comune
- Art. 5 Compiti del comune
- Art. 6 Albo Pretorio

Titolo II - Ordinamento istituzionale del comune

artt. 7 - 38

Capo I - Organi istituzionali

- Art. 7 Organi

Capo II - Consiglio comunale

- Art. 8 Elezione e composizione
- Art. 9 Durata in carica
- Art. 10 Consiglieri comunali
- Art. 11 Competenze del consiglio comunale
- Art. 12 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 13 Commissioni consiliari permanenti e speciali
- Art. 14 Funzionamento del consiglio
- Art. 14bis Nomina presidente del consiglio
- Art. 15 Astensione dei consiglieri
- Art. 16 Pubblicità delle sedute
- Art. 17 Verbalizzazione
- Art. 18 Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 19 Regolamento per il consiglio comunale
- Art. 20 Pubblicità patrimoniale dei consiglieri

Capo III - Giunta comunale e sindaco

- Art. 21 Elezione del sindaco e nomina della giunta
- Art. 22 La giunta comunale
- Art. 23 Funzioni della giunta
- Art. 24 Assessori extraconsiliari
- Art. 25 Anzianità degli assessori
- Art. 26 Durata in carica della giunta
- Art. 27 Mozione di sfiducia costruttiva
- Art. 28 Cessazione dei singoli componenti della giunta
- Art. 29 Funzionamento della giunta
- Art. 30 Competenze della giunta
- Art. 31 Deliberazioni d'urgenza della giunta
- Art. 32 Pubblicazione delle deliberazioni della giunta
- Art. 33 Sindaco organo istituzionale
- Art. 34 Competenze del sindaco
- Art. 35 Affidamento incarichi da parte del sindaco
- Art. 36 Cessazione dalla carica
- Art. 37 Potere di ordinanza del sindaco
- Art. 38 Competenze del sindaco quale ufficiale di governo

Titolo III - L'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

artt. 39 - 56

Art. 39 Svolgimento dell'azione amministrativa

Capo I - Servizi

- Art. 40 Servizi pubblici comunali
- Art. 41 Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art. 42 Aziende speciali e istituzioni

Capo II - Forme di collaborazione

- Art. 43 Convenzioni
- Art. 44 Consorzi
- Art. 45 Accordi di programma
- Art. 46 Pareri obbligatori

Capo III - Uffici e personale

- Art. 47 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art 47/bis Direttore generale
- Art. 48 Organizzazione dei servizi
- Art. 49 Disciplina dello status del personale
- Art. 50 Direttori di settore
- Art. 51 Compiti dei direttori di settore
- Art. 52 Incarichi di direzione
- Art. 53 Messo comunale

Capo IV - Responsabilità disciplinare del personale

Art. 54 Norme applicabili

Capo V - Segretario comunale

- Art. 55 Il segretario comunale
- Art. 56 Vice-segretario

Titolo IV - Responsabilità

artt. 57 - 61

- Art. 57 Responsabilità verso il comune
- Art. 58 Responsabilità verso i terzi
- Art. 59 Responsabilità dei contabili
- Art. 60 Prescrizione dell'azione di responsabilità
- Art. 61 Pareri sulle proposte di deliberazioni

Titolo V - Partecipazione

artt. 62 - 73

Capo I - Partecipazione su base territoriale

Art. 62 Articolazioni del territorio comunale

Capo II - Istituti di partecipazione

Sezione I - Criteri direttivi

Art. 63 Partecipazione dei cittadini

Sezione II - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 64 Riunioni e assemblee

Art. 65 Consultazioni

Sezione III - Iniziative popolari

Art. 66 Istanze e petizioni

Art. 67 Proposte

Art. 68 Referendum

Art. 69 Effetti del referendum

Art. 70 Disciplina del referendum

Art. 71 Azione popolare

Art. 72 Pubblicità degli atti amministrativi, diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Art. 72/bis Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

Capo III - Difensore civico

Art. 73 Istituzione del difensore civico

Titolo VI - Finanza e contabilità

artt. 74 - 81

Art. 74 Ordinamento

Art. 75 Attività finanziaria del comune

Art. 76 Inventario dei beni comunali

Art. 77 Contabilità comunale: il bilancio

Art. 78 Contabilità comunale: il conto consuntivo

Art. 79 Attività contrattuale

Art. 80 Revisione economico-finanziaria

Art. 81 Tesoreria ed economato

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

artt. 82 - 84

Art. 82 Modificazioni e abrogazione dello statuto

Art. 83 Adozione dei regolamenti

Art. 84 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1 Il comune di Crevalcore è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica..

2 Il comune di Crevalcore, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del comune una terra di pace.

3 Il comune promuove il bene comune di tutti i cittadini, rimuovendo per essi gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, è questa centralità della persona umana, che nel suo esercizio inscindibile di libertà e responsabilità, di diritti e di doveri, può contribuire ad una nuova cultura della vita quale uno dei valori universali inalienabili; coltiva il rispetto e la valorizzazione delle tradizioni culturali, artistiche, storiche e religiose della comunità, nonché le espressioni paesistiche e monumentali.

4 Il comune di Crevalcore, consapevole della dimensione internazionale dei grandi problemi dell'uomo, si adopera per far crescere una mentalità ed una conseguente legislazione, armonizzata con la normativa europea, per far sì che i comuni siano "comuni d'Europa". Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30/12/1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita, il comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali, di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture.

5 Il comune di Crevalcore assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

6 Il comune garantisce la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose, etniche, di genere, anche in rapporto ai programmi e alle direttive della CEE, alla carta universale dei diritti ed in particolare in ottemperanza alle normative nazionali di tutela dei diritti soggettivi. In questo ambito il comune garantisce, attraverso propri programmi, la promozione di azioni positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna.

7 Il comune assume, su tali temi, iniziative dirette e favorisce quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

8 Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

9 Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine nella giunta comunale, nelle commissioni consiliari, nelle consulte, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune si provvede ad assicurare la presenza di entrambi i sessi ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 2 Stemma, gonfalone

1 Il comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma di cui al modello allegato al presente statuto sotto la lettera a).

2 Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone di cui al modello allegato al presente statuto sotto la lettera b). L'uso del gonfalone è disposto dal sindaco.

3 Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del DPCM 3 giugno 1986.

4 L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 Territorio

1 Il comune di Crevalcore comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 Il territorio di cui al precedente comma comprende:

- Crevalcore, capoluogo nel quale è istituita la sede del comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici:

- frazione di Caselle
- frazione di Bolognina
- frazione di Sammartini
- frazione di Palata Pepoli
- frazione di Galeazza
- frazione di Bevilacqua

3 Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del comune.

Art. 4 Funzioni del comune

1 Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 Il comune è titolare di funzioni proprie che esercita nei settori organici dei servizi sociali, assetto ed utilizzazione del territorio e sviluppo economico.

3 Il comune esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4 Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; il comune tutela la qualità dell'ambiente e la salute dei cittadini.

5 Il comune si impegna quindi, alla tutela dei valori sociali, di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, intesa come soggetto destinatario di politiche, ma anche come risorsa da valorizzare per migliorare la qualità della vita; di ogni forma di associazione o volontariato per una più completa formazione ed espressione dei cittadini, e garantisce la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.

6 Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

7 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente statuto il comune può associarsi ad altri comuni, enti pubblici, enti privati o privati cittadini nelle forme di cui agli artt. 14-42 del codice civile, purché trattasi di forme compatibili con la natura dell'ente.

Art. 5
Compiti del comune

1 Il comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente statuto.

2 Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo.

3 Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4 Il comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione. A tal fine il comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

b) a consentire alla regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 6
Albo pretorio

1 Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3 Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un dipendente e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7
Organi

1 Sono organi del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.

2 Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze gli organi possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
Elezioni e composizione

1 Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

2 Il regolamento del consiglio disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Art. 9
Durata in carica

1 La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.

2 Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 Consiglieri comunali

1 I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.

2 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione da dichiararsi immediatamente esecutiva.

3 Nella seduta successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi della legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4 La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio. Ogni gruppo elegge un proprio capogruppo che lo rappresenta, qualora ciò non avvenga è considerato capogruppo il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti della propria lista. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative competenze, nel rispetto dei seguenti principi:

- la conferenza è convocata e presieduta dal sindaco;
- esamina l'ordine del giorno proposto esprimendo parere consultivo e gli altri argomenti che il sindaco propone;
- non costituisce organo collegiale non assumendo decisioni e non adottando provvedimenti.

5 I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende o istituzioni del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, copia di atti e documenti in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, secondo le norme del regolamento per l'accesso agli atti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6 I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

7 Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

8 Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il comune richiederà all'amministratore il rimborso degli oneri per la sua difesa nei vari gradi di giudizio.

9 Ciascun consigliere può eleggere domicilio nel territorio comunale; tutte le comunicazioni dell'amministrazione comunale, compresa la convocazione del consiglio, sono fatte al domicilio eletto.

10 Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari

11 I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ovvero a metà delle sedute tenute nell'anno solare di riferimento, sono dichiarati decaduti.

12 La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 11
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'ente:

1. Statuto e Regolamenti
2. istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
3. convalida dei consiglieri eletti
4. costituzione delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione
5. costituzione delle commissioni consiliari consultive

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1. Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo
2. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
3. istituzione e ordinamento dei tributi
4. elezione del difensore civico

c) Indirizzo dell'attività:

1. indirizzi generali di governo
2. relazioni previsionali e programmatiche
3. programmi e progetti preliminari per la realizzazione di opere in variante agli strumenti urbanistici
4. bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
5. piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

6. pareri sulle dette materie

7. gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'ente:

1. criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
2. assunzione diretta dei pubblici servizi
3. concessione dei pubblici servizi
4. costituzione di istituzioni
5. costituzione di aziende speciali e loro statuti
6. indirizzi per le aziende e istituzioni
7. costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata
8. affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

e) Organizzazione esterna dell'ente:

1. le convenzioni tra comuni e tra comuni e provincia
2. costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, unioni di comuni e accordi di programma
3. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari
2. la partecipazione a società di capitali
3. la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio
4. l'emissione di prestiti obbligazionari
5. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla amministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g) Controllo dei risultati di gestione

1. elezione dei revisori dei conti

2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio deve essere corredata dai pareri, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria,. Il testo dei pareri è inserito nella deliberazione.
3. Il consiglio comunale nomina le commissioni consiliari in cui sono rappresentati proporzionalmente i gruppi presenti nel consiglio comunale, e, con lo stesso atto ne definisce le competenze.
4. Il consiglio può, altresì, nominare commissioni speciali, di lavoro, consulte o forum di cui possono anche far parte cittadini non consiglieri.
5. Il consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, degli esercizi commerciali, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Il consiglio comunale può richiedere alla giunta comunale relazioni sull'attività dell'amministrazione.
7. Il consiglio comunale nomina, altresì, le commissioni in cui, per legge o regolamento, deve essere rappresentata la minoranza.
8. Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti, nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.
9. Il consiglio comunale può riunirsi, quando particolari motivi lo richiedano, in seduta congiunta con altri consigli comunali, anche al di fuori del territorio comunale, per l'esame di specifici problemi comuni a più amministrazioni e per l'adozione di atti di cui al comma precedente.

Art. 12 Esercizio della potestà regolamentare

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del comune, formati ed approvati dal consiglio o dalla giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo. Le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri dello statuto

3. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.

4. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

5. I regolamenti, divenuti esecutivi, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. I regolamenti sono inviati ai competenti ministeri nei casi indicati dalla legge.

6. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 13

Commissioni consiliari permanenti e speciali

1 Il consiglio comunale nomina le commissioni consiliari in cui sono rappresentati proporzionalmente i gruppi presenti nel consiglio comunale, e, con lo stesso atto ne definisce le competenze.

2 Il consiglio può, altresì, nominare commissioni speciali, di lavoro, consulte o forum di cui possono anche far parte cittadini non consiglieri.

3 Il consiglio, a maggioranza assoluta, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

4 Le modalità di elezione del coordinatore e il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi è stabilito dal regolamento.

5. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e controllo è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 14

Funzionamento del consiglio

1 La presidenza del consiglio comunale è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri eletti nella prima seduta del consiglio.

In sede di prima attuazione, l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

2 E' consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti alle elezioni del consiglio comunale.

3 Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

4 Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

5 Le seguenti deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune:

- bilancio di previsione e piano poliennale degli investimenti;
- conto consuntivo, se presenta un disavanzo d'amministrazione;
- revoca dei revisori dei conti;
- rigetto del risultato di un referendum consultivo;
- regolamento di funzionamento del consiglio comunale;
- regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari e delle consulte;
- regolamento per l'accesso e la visione degli atti.
- nomina delle commissioni di indagine

La deliberazione relativa alla mozione di sfiducia è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

6 Il consiglio comunale si riunisce, di norma, in seduta ordinaria 1 volta ogni 2 mesi e non meno di 6 volte all'anno, sono straordinarie tutte le altre sedute.

7 In conformità a quanto previsto dalla legge, il presidente del consiglio comunale dirige i lavori del consiglio comunale; convoca il consiglio comunale stabilendone l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo in ordine al calendario dei lavori; esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

7bis Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni.

7ter Il presidente convoca e presiede la conferenza dei capigruppo

7quater In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente e, in caso di impedimento anche di questi, dal consigliere anziano.

8 Il presidente del consiglio comunale è tenuto alla convocazione anche nel caso lo richieda il sindaco o un 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. L'adunanza deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

9 Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento.

10 In caso d'urgenza ovvero per motivi straordinari, il consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore.

11 Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta dalla legge o dallo statuto una maggioranza qualificata.

12 Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

13 Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente per disposizioni di legge.

14 Nessuna deliberazione è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta dalla legge o dal presente statuto una diversa maggioranza.

15 I consiglieri che si astengono nelle votazioni palesi e quelli che nelle votazioni segrete dichiarano la propria astensione non si computano tra i votanti. Essi invece si computano tra i presenti ai fini della validità della seduta. Egualmente non si computano tra i votanti i consiglieri che, restando presenti in aula ed essendo pertanto computati ai fini della validità della seduta, dichiarino di non prendere parte alla votazione.

16 Il consiglio nell'esercizio delle proprie competenze può attribuire a consiglieri comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

Art. 14bis

Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio

1 Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge dal suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2 Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3 Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4 Il consiglio comunale procede, inoltre, all'elezione, nel suo seno, di un vice presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5 Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano nel caso di parità.

6 La nomina a Presidente ed a Vice Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio.

7 Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata, depositata almeno 10 giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad 1/3 degli eletti, con le stesse modalità e maggioranza previste per le nomine.

8 Ove nella prima adunanza non si pervenisse all'elezione del Presidente, il Consiglio comunale è convocato entro 8 giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni fino alla elezione.

Art. 15

Astensione dei consiglieri

1 I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità del coniuge o dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2 I consiglieri che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.

Art. 16

Pubblicità delle sedute

1 Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2 Il regolamento di funzionamento del consiglio prevede le modalità di partecipazione, su temi specifici, del pubblico alla discussione.

Art. 17 Verbalizzazione

1 Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o con chi presiede la seduta.

2 Le funzioni di segretario del consiglio possono essere affidate ad un consigliere in caso di assenza o impedimento del segretario o quanto questo sia direttamente interessato con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con la specificazione dei motivi.

Art. 18 Pubblicazione delle deliberazioni

1 Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2 Le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente esecutive con le modalità previste dalla legge .

Art. 19 Regolamento per il consiglio comunale

1 Con apposito regolamento è definito il funzionamento del consiglio comunale nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto.

Art. 20 Pubblicità patrimoniale dei consiglieri

1 E' applicabile ai consiglieri comunali la normativa di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".

2 Il consiglio comunale provvede, con proprio regolamento, a definire le modalità di applicazione della legge di cui al comma precedente.

E SINDACO

Art. 21

Elezione del sindaco e nomina della giunta

1 Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro, a tutti gli effetti, del consiglio.

2 Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti.

3. Gli indirizzi generali di governo, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, sono presentati dal sindaco al consiglio, sentita la giunta, entro 120 giorni dalla data di avvenuto insediamento.

Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi e le linee programmatiche di governo.

Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche.

E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. abrogato

5 Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio, la revoca decorre dalla data di tale comunicazione, con la quale si provvede contestualmente alla nomina del sostituto.

6 Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado.

7 Il sindaco neo-eletto provvede alla convocazione del consiglio, dopo la proclamazione dei risultati al più presto e comunque entro il termine perentorio di 10 giorni.

8. Il sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana, le leggi dello stato, lo statuto del comune, e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della amministrazione per il pubblico bene"

9. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla della spalla destra

Art. 22

La giunta comunale

1 La giunta comunale è organo del comune ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

2 La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di 7 assessori.

3 In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice sindaco o il più anziano d'età.

4 La legge prevede le cause di incompatibilità ad assessore comunale.

5 La giunta è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera sempre in forma palese ed a maggioranza dei favorevoli sui contrari, salvo maggioranze diverse previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 23

Funzioni della giunta

1 Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o discrezionale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2 La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

Art. 24

Assessori extraconsiliari

1 Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2 La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta, di cui al comma 2 dell'articolo 22 del presente statuto.

3. abrogato.

4 Gli assessori di cui al presente articolo partecipano con diritto di voto alle sedute della giunta comunale. Gli stessi partecipano alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 25

Anzianità degli assessori

1 E' assessore anziano l'assessore più anziano di età.

2 All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato alla sostituzione del sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

Art. 26

Durata in carica della giunta

1 La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta che avviene con la comunicazione al consiglio della composizione della nuova giunta di cui al precedente art. 21.

2 Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 27

Mozione di sfiducia

1 Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto espresso per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2 La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta.

3 La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, il segretario comunale riferisce al prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dalla legge.

4 Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Cessazione dei singoli componenti della giunta

1 Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2 Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta.

3 Il sindaco procede alla revoca dei singoli assessori quando non osservino le linee di indirizzo politico-amministrative stabilite dal consiglio stesso o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico. L'atto di revoca deve indicare i fatti concreti e specifici che evidenziano le violazioni di cui al punto precedente in modo da consentire all'assessore interessato di svolgere le proprie difese .

4 Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5 La decadenza è dichiarata dal sindaco.

6 Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco.

Art. 29

Funzionamento della giunta

1 L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dal comma successivo.

2 Agli assessori, assegnati ad un'area di intervento dell'amministrazione comunale, compete il controllo e l'indirizzo dell'area stessa, ferme restando le attribuzioni gestionali al segretario e ai funzionari. L'attività degli assessori si uniforma agli indirizzi approvati dal consiglio comunale e dalla giunta comunale.

3 La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

4 Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

5 La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti (compreso quindi il sindaco) ed a maggioranza assoluta di voti.

6 Le sedute della giunta non sono pubbliche; la giunta stessa può, con voto favorevole dei due terzi dei presenti autorizzare la partecipazione di consiglieri comunali, funzionari dell'ente, esperti o consulenti senza diritto di voto.

7 Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

8. La giunta comunale può, di propria iniziativa, sottoporre le proprie deliberazioni al controllo preventivo di legittimità.

9 Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale della seduta, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

10 Per il proprio funzionamento la giunta può dotarsi di apposito regolamento.

11 Gli assessori, ciascuno per gli affari affidati, riferiscono e formulano proposte alla giunta. Gli stessi illustrano al consiglio, in nome e per conto della giunta comunale, le proposte, i programmi, nonché gli atti fondamentali del settore. Rispondono alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri. Si rapportano agli uffici e ai servizi per l'attuazione degli obiettivi attuando inoltre i relativi controlli. Si collegano, nell'ambito delle materie di competenza, con le espressioni della società civile per cogliere le istanze e i bisogni da soddisfare attraverso l'azione amministrativa del comune.

Art. 30

Competenze della giunta

1 In generale la giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei direttori di settore;

b) riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, al consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;

d) autorizza il sindaco a stare in giudizio nell'interesse del comune.

2 Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio;

b) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

c) proporre al consiglio:

- le convenzioni con altri comuni, con la provincia e con altri enti pubblici territoriali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.

3 Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;

b) approvare i contratti deliberati in via di massima dal consiglio.

4 Appartiene alla giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

5. Spetta alla giunta assegnare in gestione ai direttori dei settori le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale

6. La giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli

7 Il sindaco e gli assessori rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 31

Deliberazioni d'urgenza della giunta

1 La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3 Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

5 Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di deliberazione di giunta decaduta per mancata ratifica nei termini.

Art. 32

Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1 Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2 Le deliberazioni della giunta comunale diventano esecutive ai sensi di legge e possono essere dichiarate immediatamente esecutive.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari ; i relativi testi sono messi a disposizione di tutti i consiglieri che ne facciano formale richiesta

4 Dell'elenco viene data ampia pubblicità al pubblico nei modi previsti dal regolamento.

Art. 33

Sindaco organo istituzionale

1 Il sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del governo, rappresenta il comune e ne è il responsabile dell'amministrazione .

2 Il sindaco può provvedere alla nomina della giunta, alla convocazione della prima seduta del consiglio, che presiede, indipendentemente dal giuramento di cui al comma 8 dell'art 21.

3 La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 34
Competenze del sindaco

1 Il sindaco quale capo dell'amministrazione:

a) assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della giunta promuovendo e coordinando l'attività dell'organo collegiale e dei singoli assessori;

b) rappresenta il comune;

c) convoca il consiglio, formula l'ordine del giorno sentita la conferenza dei capigruppo, spedisce gli avvisi e lo presiede;

d) convoca e presiede la giunta; distribuisce gli affari, su cui la giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi del successivo articolo; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche a mezzo dell'assessore da lui delegato;

e) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

f) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il segretario comunale e i direttori di settore diano esecuzione alle deliberazioni del consiglio e della giunta, secondo le direttive da esso impartite;

g) stipula gli accordi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 del TU 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;

l) rappresenta il comune in giudizio, come attore o come convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

m) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio ai sensi del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici comunali nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

o) il sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, il segretario comunale dell'ente. Il sindaco può nominare un direttore generale nel rispetto del 3° comma dell'art. 51bis della legge n. 142/90 o conferire le relative funzioni al segretario comunale

p) il sindaco, nei termini e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, individua ogni anno i programmi e gli obiettivi di massima che dovranno caratterizzare la gestione del bilancio per il triennio successivo.

2 Il sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, statali o regionali, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3 Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4 Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale ovvero dal comitato regionale di controllo.

5 Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, su proposta dei direttori di settori, sentito il segretario comunale. Attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 52 del presente statuto.

6 Il sindaco, sentita la commissione consiliare competente, coordina gli interventi sociali e sanitari di cui all'art. 40 comma 2° della legge 104/1992.

Art. 35
Affidamento incarichi da parte del sindaco

1 Il sindaco con proprio provvedimento, nomina un assessore (consigliere comunale) con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Tale assessore assume la qualifica di vice-sindaco.

2 L'assessore, cui sia stata conferita la delega, deposita la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.

3 Il sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie.

4 Nell'attribuzione dei compiti di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai direttori di settore.

5 Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6 L'assegnazione dei compiti e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate unicamente al consiglio comunale.

7 Nell'esercizio delle attività di cui sopra gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco secondo quanto disposto dal presente statuto.

Art. 36
Cessazione dalla carica

1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla convalida dell'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2 Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni di cui alla legge sull'ordinamento.

3 Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4 Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 37
Potere di ordinanza del sindaco

1 Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

2 Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti TU 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3 Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

5 La nota spese di cui al 4 comma è resa esecutiva dall'Intendenza di Finanza competente.

6 Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni.

Art. 38
Competenze del sindaco quale ufficiale del governo

1 Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2 Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, questi è tenuto a rimborsare al comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO III
L'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI
E
DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 39
Svolgimento dell'azione amministrativa

1 Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

2 Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.

3 Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con altri enti pubblici territoriali.

4 Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO I
SERVIZI

ART. 40
Servizi pubblici comunali

1 Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 41
Gestione diretta dei servizi pubblici

1 Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o srl costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2 Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del DPR 1 ottobre 1986, n. 902.

Art. 42
Aziende speciali ed istituzioni

1 Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2 Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'istituzione, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3 Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il presidente, nominato dal sindaco contestualmente agli altri componenti del consiglio d'amministrazione;

c) il direttore, al quale appartiene la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4 L'elezione del consiglio d'amministrazione e del presidente avviene previa approvazione di un documento programmatico da parte del consiglio comunale.

5 Il presidente e il consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del sindaco.

6 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

7 Spetta al comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. L'azienda e l'istituzione osservano i principi del presente statuto.

CAPO II

Art. 43
Convenzioni

1 Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni, la Provincia o altri enti territoriali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44 Consorzi

1 Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni, province o altri enti territoriali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo 42 del presente statuto, in quanto compatibili.

2 A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3 La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4 Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità e voto pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio

5. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio

6. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 45 Accordi di programma

1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3 L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco.

4 Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni

6 La disciplina degli accordi di programma si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

Art. 46 Pareri obbligatori

1 Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2 Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il comune può prescindere dal parere.

3 Per quanto riguarda i pareri, diversi da quelli di cui al primo comma, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge 241/90.

UFFICI E PERSONALE

Art. 47

Organizzazione degli uffici e del personale

1 L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa.

2 Il comune favorisce il rapporto tra i lavoratori dell'ente e i cittadini, individuando i seguenti strumenti operativi:

- predisposizione di programmi di aggiornamento del personale;
- efficienza e flessibilità del personale;
- informazione dei cittadini.

Tali strumenti devono tendere a valorizzare il lavoro pubblico e a favorire il dispiegarsi della cittadinanza attiva.

3 L'amministrazione è tenuta a compiere annualmente una verifica del funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini, alle esigenze e alle richieste di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

4 I risultati di tali verifiche devono essere forniti ai cittadini, ai lavoratori e alle loro organizzazioni.

5 Il comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art 47 bis

Direttore generale

1 Previa stipula delle convenzioni previste all'art 51/bis della legge 8 giugno 1990 n. 142 il sindaco può procedere ai sensi dell'art 34 dello statuto alla nomina del direttore generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati

2. In assenza delle convenzioni di cui al comma 1 il sindaco può conferire al segretario comunale ai sensi dell'art 34, 2° comma dello statuto le funzioni di direttore generale.

3. Al direttore generale compete :

a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lett a) del comma 2 dell'art 40 del d.lgs. 25 febbraio 1995 n.77;

A tali fini al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i direttori di settore dell'ente ad eccezione del segretario comunale

4. Previa deliberazione della giunta comunale, il direttore generale può essere revocato dal sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del sindaco

Art. 48

Organizzazione dei servizi

1 Il comune, dal punto di vista organizzativo, si articola in settori.

2 Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie omogenee.

3 Il settore può articolarsi in servizi ed in uffici.

4 Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

5 La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 49

Disciplina dello status del personale

1 Sono disciplinati con il regolamento del personale:

a) gli organici, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

c) i criteri per l'individuazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuno di esse compresi;

d) i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento;

e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

g) le responsabilità dei dipendenti comprese quelle disciplinari;

h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti;

l) le modalità, le condizioni e i limiti per l'esercizio, da parte del personale, di attività lavorative oltre il rapporto di pubblico impiego nel rispetto dei principi del presente statuto.

2 Il rapporto di pubblico impiego locale ha carattere esclusivo. Il direttore di settore può, con atto motivato, autorizzare il personale a prestare attività retribuita a favore di:

- altri enti pubblici

- enti privati (associazioni o società) nelle quali il comune abbia una partecipazione.

3 Le autorizzazioni di cui al precedente comma possono essere concesse semprechè le prestazioni non pregiudichino la funzionalità del servizio al quale il dipendente è assegnato e non sussista conflitto di interessi.

4 L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Devono essere garantite pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e devono essere applicate condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato

Art.50

Direttori di settore

1 I direttori di settore organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

2 E' attribuita ai direttori di settore un'autonoma responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro fissati dagli organi elettivi.

3 Nell'attribuzione delle competenze ai direttori di settore è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale spetta ai direttori di settore la direzione dei settori e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

4 Il sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché si concorra all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.

5 Il segretario del comune, nel caso in cui svolga anche le funzioni di direttore generale, esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

Art. 51

Compiti dei direttori di settore

1 Ai direttori di settore compete l'esercizio di funzioni di direzione, di predisposizione dei programmi di attuazione, di progettazioni di carattere organizzativo, sulla base di direttive ricevute dagli organi elettivi.

2. Spettano ai direttori di settore tutti i compiti compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco.

3. Le funzioni di cui al comma 2 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale ai sensi dell'art 17 comma 68 della legge 15 maggio 1997 n.127 e nel rispetto delle norme del presente statuto.

4. Il direttore di settore presiede in particolare le commissioni di concorso per il reclutamento di personale del settore di appartenenza. Per i concorsi di direttori di settore la presidenza della commissione di concorso può essere attribuita dal sindaco al segretario comunale. Nelle commissioni, per quanto riguarda la composizione, deve essere prevista la partecipazione esclusivamente di esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. Tali esperti non dovranno essere componenti della giunta comunale o del consiglio comunale né titolari di cariche politiche né rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. E' riservato alle donne un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

5. I regolamenti possono individuare funzioni con rilevanza esterna da attribuire alla competenza dei direttori di settori.

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine , il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art 2222 dello stesso codice.

2. La copertura dei posti di direttore di settore o di alta specializzazione può avvenire, previa idonea pubblicità, mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire .Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

5. Gli incarichi di direttore di settore sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1995 n.77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

6. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 , il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi del decreto legislativo stesso

7. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa

8. Con apposito regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 53
Messo comunale

1 Il comune ha uno o più messi.

2 Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti dell'amministrazione per cui non sia prevista una speciale formalità.

3 Il messo comunale può anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, senza pagamento, da parte di queste, dei costi al comune salvo che la legge non disponga diversamente.

4 I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

5 Il messo può, altresì, avvalersi dell'opera dei messi dipendenti da altri comuni nel cui territorio gli atti stessi debbono essere notificati, facendone richiesta alle rispettive amministrazioni.

CAPO IV
RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 54
Norme applicabili

1 Il regolamento del personale disciplina secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2 La commissione di disciplina è composta dal sindaco o da suo delegato che la presiede, dal segretario del comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO V SEGRETARIO COMUNALE

Art. 55 Il segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'art 17, comma 75, della legge n. 127/97.

2. La legge e il regolamento di cui all'art 17, comma 78, della legge n.127/97 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del d.lgs. n.29/93 e successive modificazioni.

3. Il segretario del comune è nominato dal sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di cui al precedente comma. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato e il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco decorsi i quali il segretario è confermato.

4. Il segretario del comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni, richiamate al comma 3, che precede, può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Il segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un direttore generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto, ed ai regolamenti.

Qualora lo richieda il sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il segretario comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

8. Il segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, ha la responsabilità gestionale nella attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'ente.

9. Il sindaco ai sensi del 3° comma dell'art 51/bis della legge n. 142/90 e con le formalità in esso previste, può nominare il direttore generale e contestualmente con il medesimo provvedimento disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore stesso

10. Il segretario comunale, ove non sia stato nominato un direttore generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa

11. Il segretario comunale ha la facoltà, nell'ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza di particolari determinazioni o atti ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

Art. 56 Vice-segretario

1 Il comune ha un vice-segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.

2 Il vice-segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento di qualunque tipo.

3 Al vice-segretario è corrisposto, per le sostituzioni di cui al comma precedente, un compenso aggiuntivo con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento del personale.

TITOLO IV RESPONSABILITA'

Art. 57

Responsabilità verso il comune

1 Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono responsabili nei confronti del comune in base alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

Responsabilità verso i terzi

1 Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono responsabili verso i terzi in base alle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 59

Responsabilità dei contabili

1 Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 60

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1 La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità.

Art. 61

Pareri sulle proposte di deliberazioni

1 Il direttore del settore interessato e il direttore dei servizi finanziari rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi del presente statuto.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del direttore di settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del direttore del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. In caso di assenza dei direttori di settore i pareri sono espressi secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO V PARTECIPAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE SU BASE TERRITORIALE

Art. 62 Articolazioni del territorio comunale

1. Il comune di Crevalcore si articola in 2 aree frazionali:

- A) Bevilacqua, Palata e Galeazza
- B) Bolognina, Caselle e Sammartini.

2. Il consiglio comunale può istituire, in ciascuna delle 2 aree sopra indicate, un organismo di partecipazione denominato "consulta frazionale", quale punto di coagulo degli interessi locali delle frazioni.

3. La consulta frazionale ha funzioni consultive e propositive relativamente alle problematiche locali delle frazioni corrispondenti.

4. La consulta frazionale nomina al suo interno un presidente che la rappresenta.

5. Le modalità di funzionamento e di nomina sono stabilite dal regolamento.

CAPO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1 - Criteri direttivi

Art. 63 Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Il comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

3. Nella formazione ed attuazione dei propri piani e programmi il comune assicura la consultazione e idonee forme di partecipazione dei cittadini, dei sindacati, del volontariato, delle altre organizzazioni sociali e delle associazioni.

4. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) il collegamento dei propri organi con le consulte frazionali e le consulte tematiche;
- b) le assemblee e consultazioni di zona e di frazione sulle principali scelte da operarsi;
- c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

6. Alle associazioni operanti senza fini di lucro il comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

7. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

8. Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia adottando specifico atto il direttore di settore competente

Sezione 2 - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 64 Riunioni e assemblee

1 Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività economiche, politiche, sociali, sportive e culturali.

2 I gruppi o associazioni sono accreditati presso l'amministrazione comunale previa richiesta e presentazione delle finalità, obiettivi e metodi di gestione.

3 L'amministrazione comunale facilita l'esercizio delle attività politiche, sociali, sportive e culturali, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione della Repubblica, che ne facciano richiesta, le sedi civiche ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Per la copertura, anche parziale, delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4 L'amministrazione comunale o le consulte frazionali convocano assemblee di cittadini:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5 La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, dalla giunta, dal consiglio comunale ovvero dal presidente della consulta frazionale.

Art. 65 Consultazioni

1 Il consiglio comunale e le consulte frazionali, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2 I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del consiglio comunale o della giunta comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

3 La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori.

Sezione 3 - Iniziative popolari

Art. 66

Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgere istanze e petizioni al comune.

2. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

3. La risposta dell'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco, dagli assessori o dal segretario, o dal direttore di settore a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

4. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, tramite petizione agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

5. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

6. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

7. La procedura si conclude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

8. Di tutte le istanze e le petizioni inoltrate dai cittadini, rivolte ad organi diversi dal consiglio comunale, viene data periodicamente comunicazione al consiglio secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 67

Proposte

1. N. 200 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo comunale competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Di tutte le proposte inoltrate dai cittadini, rivolte ad organi diversi dal consiglio comunale, viene data periodicamente comunicazione al consiglio secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 68

Referendum

1. Il referendum, su materie di esclusiva competenza del consiglio comunale, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. L'iniziativa avviene mediante istanza, corredata da un numero di firme almeno pari a quelle per la presentazione di liste alle elezioni comunali, contenente il quesito referendario.

4. E' costituito un comitato dei garanti formato dal segretario comunale, da un magistrato e dal difensore civico, con il compito di giudicare sull'ammissibilità del quesito referendario proposto.

5. Il referendum non è ammesso nei seguenti casi:

- per le attività di mera esecuzione di norme statali e regionali;
- su oggetti già sottoposti a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;
- in materia di tributi locali e tariffe;
- revisione dello statuto del comune e di quello delle aziende speciali;
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta inoltre per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficienza del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminatezza del quesito.

6. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla giunta comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del numero di firme valide effettuata dal segretario, e del parere espresso dal suddetto comitato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in comune della richiesta

7. Nell'ipotesi in cui il comitato dei garanti di cui al comma 4 esprima parere non favorevole circa la ammissibilità del referendum, la giunta comunale potrà, comunque, con atto motivato, pronunciare, sui temi del quesito proposto, l'ammissibilità di forme di consultazione popolare alternative al referendum.

8. Se l'accoglimento della proposta formulata con quesito referendario comporta nuove spese a carico del comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe.

9. Ottenuto il giudizio favorevole di legittimità, entro 60 giorni, si provvede alla raccolta delle firme che dovranno essere pari ad almeno il 7% degli elettori aventi diritto al voto, calcolati sull'ultima revisione dinamica precedente l'inizio della raccolta di firme.

10. Il referendum può inoltre essere proposto con apposita deliberazione del consiglio comunale.

11. I referendum possono effettuarsi unicamente nel periodo aprile-giugno. Ogni anno non può tenersi più di una consultazione referendaria, anche mediante accorpamento di più quesiti proposti.

12. La consultazione verrà effettuata solo se il giudizio favorevole di ammissibilità verrà formulato prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale dovrà effettuarsi la consultazione stessa.

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il referendum si considera accolto qualora riporti la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

3. Entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dei risultati della consultazione il consiglio comunale è tenuto ad inserire l'oggetto all'ordine del giorno e a deliberare in merito.

4. Il consiglio comunale delibera in merito al risultato del referendum con atto motivato. L'eventuale rigetto deve essere deliberato con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta al referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

Art. 70 Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 71 Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del comune nel giudizio, benché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 72
Pubblicità degli atti amministrativi,
diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini singoli o associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, formati dall'amministrazione comunale, anche interni, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalla legge;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

e) individua le categorie di documenti formati dal comune o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso per le motivazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art 72/bis
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nè ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il comune in conformità della legge n.675/96, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 73
Istituzione

1. Il comune di Crevalcore, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della amministrazione, adotta apposita convenzione con altri enti o i comuni limitrofi per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il difensore civico segnala ai competenti organi del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere.

3. Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

4. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici comunali, delle aziende speciali e delle istituzioni dell'ente, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata; può convocare funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.

TITOLO VI
FINANZA
E
CONTABILITA'

Art. 74
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75
Attività finanziaria del comune

1. La finanza del comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti, dal comune, necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 76
Inventario dei beni comunali

1. Dei beni comunali deve essere tenuto un inventario contenente l'indicazione, la destinazione e la valutazione dei singoli cespiti.
2. Nella valutazione degli elementi dell'inventario devono essere osservate, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
3. Al termine di ogni esercizio deve essere redatta la situazione patrimoniale da allegare al conto consuntivo. La situazione patrimoniale deve mettere in evidenza le variazioni intervenute nell'esercizio negli elementi dell'attivo e del passivo, distinte per variazioni derivanti dalla contabilità finanziaria e per variazioni derivanti da rivalutazioni, svalutazioni, acquisti e cessioni gratuite, donazioni ed altre cause.
4. La revisione anche parziale delle valutazioni deve essere effettuata periodicamente ed in ogni caso la revisione completa ha luogo ogni 3 anni. I criteri di revisione devono essere concordati con il collegio dei revisori.
5. Il regolamento di contabilità potrà prevedere le modalità di tenuta delle scritture per le rilevazioni delle operazioni patrimoniali.

Art. 77
Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il 31/12, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza l'impegno l'atto è nullo di diritto a termini di legge.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di effettuazione delle spese e di riscossione delle entrate nel rispetto dei principi di legge.
6. Il bilancio di previsione deve essere presentato, con congruo anticipo, al collegio dei revisori dei conti per l'esame di competenza e il successivo inoltro ai consiglieri comunali. Il regolamento disciplina i termini e le modalità di tale presentazione.
7. Il regolamento di contabilità prevede la documentazione da presentare in allegato al conto consuntivo.

Art. 78
Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui al presente statuto.
4. Il conto consuntivo deve essere presentato, con congruo anticipo, al collegio dei revisori dei conti per l'esame di competenza e il successivo inoltro ai consiglieri comunali. Il regolamento disciplina i termini e le modalità di tale presentazione.
5. Il regolamento di contabilità prevede la documentazione da presentare in allegato al conto consuntivo.

Art. 79
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua firma, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti interviene un direttore di settore secondo la competenza, o suo delegato.
5. Con apposito regolamento dei contratti si provvede alla definizione dell'attività contrattuale del comune, nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto.

Art. 80
Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri in conformità alla legge.

2. Il consiglio nella stessa seduta elegge, con le stesse modalità e criteri, tre revisori supplenti.

3. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza, subentra automaticamente il supplente iscritto nello stesso ruolo o albo professionale. Il subentrante scade insieme ai revisori già in carica.

4. Non possono essere eletti e se eletti decadono coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, comma 1 del codice civile.

5. I revisori durano in carica tre anni, espletano la loro funzione fino alla nomina dei sostituti, e sono rieleggibili per una sola volta.

6. L'inadempienza per assenza alle riunioni del collegio sarà individuata dal regolamento di funzionamento del collegio stesso.

7. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.

8. La revoca è disposta dal consiglio comunale con atto motivato e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

9. Delle riunioni del collegio dei revisori deve redigersi verbale sottoscritto da tutti i componenti.

10. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dal d.lgs n.77/95 e successive modificazioni e integrazioni, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la regolarità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. Il collegio deve esprimere a richiesta della giunta comunale pareri preventivi sugli aspetti economico finanziari relativi alle materie individuate dal regolamento di contabilità.

12. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. La richiesta deve essere fatta al segretario o al responsabile di ragioneria verbalmente e l'atto o documento deve essere messo a disposizione con immediatezza.

13. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente devono redigere apposito verbale da trasmettere in copia al sindaco per essere iscritto alla prima riunione del consiglio comunale da tenersi comunque non oltre trenta giorni dalla consegna del verbale.

14. Ogni gruppo consiliare può richiedere pareri sugli atti formati al collegio dei revisori. La richiesta deve essere fatta per iscritto al presidente del collegio. Il collegio deve esprimersi con urgenza e, comunque, non oltre 30 giorni dalla richiesta, con deliberazione da trasmettere in copia al sindaco perché ne dia comunicazione alla prima riunione del consiglio.

Art. 81
Tesoreria ed economato

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui alla legge sull'ordinamento.

3. I dipendenti preposti alla cassa economale provvedono alla ordinazione, alla liquidazione ed al pagamento delle minute spese d'ufficio e sottopongono alla giunta comunale i relativi rendiconti. Agli stessi compete un compenso aggiuntivo per il maneggio valori in base alla legge e al regolamento del personale.

4. La disciplina contabile concernente il funzionamento del servizio economato è contenuta nell'apposito regolamento di contabilità.

Art. 82
Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura speciale di cui alla legge sull'ordinamento.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione del nuovo statuto comporta l'abrogazione totale del vecchio.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

5. Per la revisione dello statuto è applicabile la procedura di cui all'art. 67 relativo alla facoltà di proposta da parte dei cittadini.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
E
TRANSITORIE

Art. 83
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto e dalla legge, con esclusione di quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto compatibili.

Art. 84
Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune. .

4. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.